

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

(1999/C 247 E/02)

COM(1999) 219 def. — 1999/0102(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 maggio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

- (1) considerando che l'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone; che al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile le misure necessarie per il buon funzionamento del mercato interno;
- (2) considerando che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri venga migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;
- (3) considerando che questa materia rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;
- (4) considerando che conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere i detti obiettivi;
- (5) considerando che il Consiglio, con atto del 26 maggio 1997 ⁽¹⁾, ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione se-

condo le rispettive norme costituzionali; che tale convenzione non è entrata in vigore; che è opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti con la conclusione della convenzione; che, pertanto, il suo contenuto sostanziale è stato in gran parte trasfuso nella presente direttiva;

- (6) considerando che l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri; che tuttavia gli Stati membri devono poter indicare che intendono conservare in via transitoria le proprie autorità centrali per un periodo di cinque anni; che siffatto regime transitorio appare giustificato dalla necessità di un adeguamento dei sistemi di trasmissione attualmente vigenti negli Stati membri;
- (7) considerando che la rapidità della trasmissione giustificata l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà dei documenti; che la sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto;
- (8) considerando che, per garantire l'efficacia della direttiva, la facoltà di denegare la notificazione o comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali;
- (9) considerando che l'esigenza di una trasmissione rapida postula che la notificazione o comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto; che, nei casi in cui non fosse tuttavia possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente deve informare l'organo mittente; che la scadenza di tale termine non implica che la domanda debba essere rispettata all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole;
- (10) considerando che, a tutela degli interessi del destinatario, la notificazione o comunicazione deve essere redatta nella lingua del luogo in cui deve effettuarsi oppure in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario;

⁽¹⁾ GU C 261 del 27.8.1997, pag. 2.

- (11) considerando che, a causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione può variare da uno Stato membro all'altro; che in tale ipotesi si deve prevedere un sistema di duplice datazione, disponendo che la data sia definita dalla legge dello Stato membro mittente salvo che si tratti di atti da notificare entro un termine determinato; che tale sistema mira a proteggere nel contempo i diritti del destinatario e quelli del richiedente;
- (12) considerando che la presente direttiva prevale sulle norme dettate nella stessa materia dalle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri ed in particolare sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾ e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nei rapporti degli Stati membri che ne sono parti; che la presente direttiva non osta all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti;
- (13) considerando che i dati trasmessi in forza della presente direttiva devono essere tutelati; che tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾, e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽³⁾;
- (14) considerando che alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare le norme d'applicazione della presente direttiva; che a tale scopo deve essere assistita da un comitato a carattere consultivo;
- (15) considerando che la Commissione deve esaminare l'applicazione della presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore, al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie;
- (16) considerando che, a norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, questi Stati non partecipano all'adozione della presente direttiva; che, di conseguenza, la presente direttiva non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca né è applicabile in detti Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.
2. La presente direttiva non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.
3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.
4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
 - b) la rispettiva competenza territoriale;
 - c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;
 - d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura nell'allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modificazioni di tali informazioni.

⁽¹⁾ GU C 27 del 26.1.1998, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

*Articolo 3***Autorità centrale**

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di quanto segue:

- a) fornire informazioni agli organi mittenti;
- b) individuare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti a fini della notificazione o comunicazione;
- c) trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II**ATTI GIUDIZIARI**

SEZIONE 1

TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DEGLI
ATTI GIUDIZIARI*Articolo 4***Trasmissione degli atti**

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e tutte le indicazioni in esso contenute siano di chiara e facile lettura.
3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sul formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, di cui accetta l'uso per la compilazione del formulario.
4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
5. L'organo mittente, il quale desidera ottenere la restituzione di un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

*Articolo 5***Traduzione dell'atto**

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente, al quale consegna l'atto per la trasmissione, che il destinatario può rifiutare la ricezione di un atto non compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.
2. Il richiedente sostiene le spese di traduzione anteriori alla trasmissione dell'atto, fatta salva l'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tali spese.

*Articolo 6***Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente**

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette quanto prima, con i mezzi più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione, a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con i mezzi più rapidi con l'organo mittente, al fine di ottenere le informazioni o i documenti mancanti.
3. Se la domanda di notificazione esula manifestamente dal campo di applicazione della presente direttiva o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.
4. L'organo ricevente ritrasmette gli atti per la cui notificazione o comunicazione non abbia competenza territoriale, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro, sempre che la domanda sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente mediante il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente competente territorialmente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

*Articolo 7***Notificazione o comunicazione dell'atto**

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, purché compatibile con la legislazione di detto Stato membro.
2. Le procedure necessarie per la notificazione o comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente informa l'organo mittente mediante il certificato il cui modello

figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che egli può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o comunicazione il quale non sia redatto in una delle lingue seguenti:

- a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o comunicazione,
- b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se viene informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, l'organo ricevente ragguaglia immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di cui all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione o comunicazione

1. La data della notificazione o comunicazione effettuata in applicazione dell'articolo 7 è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto, salvo il disposto dell'articolo 8.

2. Se nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un termine determinato, la data rilevante nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Espletate le procedure relative alla notificazione o comunicazione dell'atto, viene redatto ed inoltrato all'organo mittente un certificato secondo il formulario il cui modello figura in allegato. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, tale certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali

dell'Unione europea, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi prestati dallo Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da quanto segue:

- a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,
- b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

SEZIONE 2

ALTRI MEZZI DI TRASMISSIONE E NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha facoltà di utilizzare, in circostanze eccezionali, la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Ciascuno Stato membro ha facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha facoltà di effettuare direttamente per posta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può precisare le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta.

*Articolo 15***Domanda diretta di notificazione o comunicazione**

1. La presente direttiva non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso pubblici ufficiali, funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare che si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

CAPO III**ATTI EXTRAGIUDIZIALI***Articolo 16***Trasmissione**

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi in un altro Stato membro, a scopo di notificazione o comunicazione, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

CAPO IV**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 17***Modalità d'applicazione**

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le misure dirette a quanto segue:

- a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;
- b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati in forza della presente direttiva;
- c) apportare modificazioni al formulario il cui modello figura in allegato;
- d) adottare modalità d'applicazione per accelerare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti.

*Articolo 18***Comitato**

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 19***Mancata comparsa del convenuto**

1. Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o comunicazione, secondo le disposizioni della presente direttiva, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

- a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
- b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dalla presente direttiva e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente direttiva;
- b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice deve valutare in ciascun caso particolare e che non può essere inferiore a sei mesi;
- c) malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione;

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini una misura provvisoria conservativa.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso per la notificazione o comunicazione a norma della presente direttiva, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimettere nei termini il convenuto per l'impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza in tempo utile dell'atto per difendersi e della decisione per impugnarla;
- b) i motivi di impugnazione invocati dal convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La domanda di rimessione nei termini deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di dichiarare che tale domanda è inammissibile se viene presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20

Rapporto con convenzioni od accordi di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo campo d'applicazione, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione o comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri emanino o lascino in vigore disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti. Gli Stati notificano alla Commissione il progetto delle disposizioni che intendono adottare.

Articolo 21

Assistenza giudiziaria

La presente direttiva fa salva l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980, nei rapporti tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni e in particolare i dati personali trasmessi in forza della presente direttiva possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto allo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiedente.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sul-

l'uso delle informazioni trasmesse in forza della presente direttiva.

4. La presente direttiva fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Pubblicazione d'informazioni

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 e comunicatele dagli Stati membri.

Articolo 24

Riesame

Entro tre anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare la presente direttiva all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO**(Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva)**

Riferimento n.

(*) Voce facoltativa.

1. SERVIZIO MITTENTE

- 1.1. Nome:
- 1.2. Indirizzo:
 - 1.2.1. Via + numero/C.P.:
 - 1.2.2. Luogo + codice:
 - 1.2.3. Paese:
- 1.3. Tel.:
- 1.4. Telefax (*):
- 1.5. Posta elettronica (*):

2. SERVIZIO RICEVENTE

- 2.1. Nome:
- 2.2. Indirizzo:
 - 2.2.1. Via + numero/C.P.:
 - 2.2.2. Luogo + codice:
 - 2.2.3. Paese:
- 2.3. Tel.:
- 2.4. Telefax (*):
- 2.5. Posta elettronica (*):

3. RICHIEDENTE

- 3.1. Nome:
- 3.2. Indirizzo:
 - 3.2.1. Via + numero/C.P.:
 - 3.2.2. Luogo + codice:
 - 3.2.3. Paese:
- 3.3. Tel. (*):
- 3.4. Telefax (*):
- 3.5. Posta elettronica (*):

4. DESTINATARIO

- 4.1. Nome:
- 4.2. Indirizzo:
 - 4.2.1. Via + numero/C.P.:
 - 4.2.2. Luogo + codice:
 - 4.2.3. Paese:
- 4.3. Tel. (*):
- 4.4. Telefax (*):
- 4.5. Posta elettronica (*):
- 4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

- 5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:
- 5.2. Secondo la forma particolare seguente:
 - 5.2.1. Se questa forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:
 - 5.2.1.1. Sì
 - 5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE

- a) 6.1. Natura dell'atto
 - 6.1.1. Atto giudiziario
 - 6.1.1.1. Atto introduttivo
 - 6.1.1.2. Sentenza
 - 6.1.1.3. Atto di impugnazione
 - 6.1.1.4. Altro:
 - 6.1.2. Atto extragiudiziale
- b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):
- c) 6.3. Lingua dell'atto
 - 6.3.1. Originale D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra:
 - 6.3.2. Traduzione (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra:
- d) 6.4. Numero dei documenti:

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5, della direttiva)

- 7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)
- 7.2. No

- 1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.**
- 2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.**

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento dell'organo ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva)

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3, della direttiva)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

- 9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della direttiva:
 - 9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale.
 - 9.1.2. La notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro.
- 9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:
 - 9.2.1. L'atto non è facilmente leggibile.
 - 9.2.2. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme.
 - 9.2.3. L'atto è compilato in una lingua non prevista.
 - 9.2.4. Altro (da precisare):
- 9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva)

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

**AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO AL SERVIZIO RICEVENTE
COMPETENTE**

(Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva)

**La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente
per la notificazione o comunicazione:**

10.1. NOME:

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.:

10.2.2. Luogo + codice:

10.2.3. Paese:

10.3. Tel.:

10.4. Telefax (*):

10.5. Posta elettronica (*):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

N. di riferimento del servizio ricevente competente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva)

**Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto
possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.**

11. DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO**(Articolo 10 della direttiva)**

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva):

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

- a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione:
- b) 12.2. L'atto è stato
- A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:
- 12.2.1.1. consegnato
- 12.2.1.1.1. personalmente al destinatario
- 12.2.1.1.2. ad un'altra persona
- 12.2.1.1.2.1. Nome:
- 12.2.1.1.2.2. Indirizzo:
- 12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:
- 12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice:
- 12.2.1.1.2.2.3. Paese:
- 12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario
- Familiare Dipendente Altro
- 12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario
- 12.2.1.2. notificato o comunicato per posta
- 12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno
- 12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno
- 12.2.1.2.2.1. del destinatario
- 12.2.1.2.2.2. di un'altra persona
- 12.2.1.2.2.2.1. Nome:
- 12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo:
- 12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.:
- 12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice:
- 12.2.1.2.2.2.2.3. Paese:
- 12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:
- Familiare Dipendente Altro
- 12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):
- B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):
- c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.

15.4. Altro (precisare):

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro:
